**ALLEGATO 1**

### Criteri di valutazione

VISTA la normativa vigente in materia di criteri di valutazione, di interventi di recupero e di scrutini (in particolare L. 1/2007; C.M. 5/2007; D.M. 42/2007; D.M. 80/2007 ; O.M. 92/2007; DPR 122/2009; L. 107/2015; D.M. 62/2017), allo scopo di definire modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, così come previsto dall’art. 1 punto 5 del DPR 122/2009, considerando detti criteri e modalità come parte integrante del piano dell'offerta formativa,

DELIBERA

**Art. 1 Finalità della valutazione.**

La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti.

I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel piano dell’offerta formativa, mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell’indirizzo seguito.

Lo studente frequenta la scuola per crescere e per imparare. La valutazione ha lo scopo di comunicare allo studente se e quanto stia crescendo e imparando ed è quindi parte necessaria del processo educativo. La valutazione da un lato fa il punto della situazione, accerta il livello a cui è giunto l’alunno in quel determinato momento, utilizzando gli strumenti più idonei affinché l’accertamento sia il più realistico possibile; dall’altro deve tendere a favorire la prosecuzione del processo di crescita e di apprendimento e quindi deve avere lo scopo essenziale di non deprimere, ma di incoraggiare e di proseguire.

**Art. 2 Accertamento dei livelli di partenza.**

Con le modalità ritenute più opportune, da documentare sul registro personale e da notificare al Consiglio di classe, ogni docente all’inizio dell’anno scolastico effettua per le nuove classi prove specifiche per l’accertamento dei livelli di partenza, al fine di predisporre una programmazione che tenga conto delle potenzialità effettive della classe e dei suoi reali bisogni formativi. Nello svolgimento delle attività didattiche egli effettua verifiche formative per il controllo della propria attività di insegnamento e quindi del processo di apprendimento e verifiche sommative per il controllo dei risultati di apprendimento.

Ogni insegnante è tenuto a chiarire con precisione alla classe il peso che intende dare in termini di valutazione ai compiti svolti a casa. In ogni caso, l’incidenza di tali compiti sulla valutazione periodica (I – II periodo scolastico) non può essere superiore a un terzo.

Per rendere omogenei i criteri di valutazione ogni Consiglio di classe verifica che le prove siano effettuate non solo tenendo conto del rapporto carichi di lavoro/effettive ore di attività svolte in classe (tale rapporto di norma deve essere 1:1), ma che siano anche coerenti con le diverse tipologie proposte dall’ Esame di Stato.

**Art. 3 Criteri per l’attribuzione del voto periodico (I – II periodo scolastico) o finale.**

Il voto finale e/o periodico (I periodo scolastico) formulato dagli insegnanti deve rispecchiare il giudizio sulla diligenza, sulla risposta attiva alle proposte didattico-educative e sul profitto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i tutor esterni dell’attività di alternanza scuola-lavoro e i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e ilprofitto raggiunto da ciascun alunno.

La valutazione tiene conto anche della regolarità con cui lo studente frequenta le lezioni e della sua partecipazione alle altre attività didattiche deliberate dal Consiglio di classe. In particolare, i ritardi relativi alla prima ora e alla quarta ora (rientro dopo l’intervallo) di lezione sono valutati in termini di scarsa partecipazione, impegno e interesse all’ attività didattica.

**Art. 4 Il voto**

Il voto della singola prova scritta, orale, pratica o grafica, dopo lo svolgimento di un modulo e/o delle sue unità didattiche, o dopo un periodo di osservazione, indica il livello raggiunto dallo studente relativamente alle competenze, abilità e conoscenze verificate.

Le valutazioni effettuate nel corso dell’anno a seguito di verifiche sommative scritte e orali sono espresse in numeri interi, utilizzando la scala decimale.

Il docente comunica il voto assegnato - appena dopo l’interrogazione per le prove sommative orali ed entro 15 giorni dallo svolgimento della prova per quelle scritte, in ogni caso prima della somministrazione della prova successiva - ne illustra le motivazioni e indica eventuali forme di recupero e/o di potenziamento.

**Art. 5 Congruità del numero di verifiche ai fini della valutazione periodica (I periodo scolastico) e finale.**

Le prove scritte e orali debitamente programmate vanno razionalmente distribuite nell’arco di ogni periodo di didattico.

Nell’arco di un periodo didattico, di norma, ogni docente effettua, sempre in tempi **equamente distribuiti**, un numero di prove almeno equivalente al numero di ore settimanali della propria disciplina.

Per le materie scritte e orali si considera congruo un numero di prove complessivamente superiore (almeno una in più) al numero di ore settimanali dedicate al loro insegnamento. In ogni caso per le discipline con un numero di ore settimanali pari o superiore a cinque devono essere garantite almeno cinque verifiche fra scritte e orali.

Considerato che il primo periodo scolastico (inizio settembre–dicembre) è piuttosto ridotto rispetto al secondo (gennaio–inizio giugno), il numero delle verifiche può essere ridotto di un’unità rispetto a quanto previsto nel comma precedente, in ogni caso però il numero delle verifiche del periodo non può essere inferiore a due, una delle due deve essere necessariamente orale e l’altra necessariamente scritta se nell’ordinamento la materia è definita come scritta e orale.

Il voto relativo alle prove di verifica sommativa, scritte o orali, svolte in classe viene attribuito sulla basa di un’apposita griglia di valutazione.

**Art. 6 Carico di lavoro giornaliero e settimanale**

Il lavoro domestico, come previsto dall’art. 1 del presente allegato, sarà tendenzialmente proporzionale alle effettive ore di attività svolte in classe (1:1).

Le verifiche da svolgere in classe, di norma, si programmano con ampio anticipo e secondo le indicazioni qui di seguito riportate:

1° BIENNIO

Non più di 3 verifiche scritte (valide per lo scritto e per l’orale) .

Non più di 1 verifica scritta giornaliera.

Non più di 2 verifiche giornaliere (1 scritta e 1 orale o 2 orali).

2° BIENNIO E MONOENNIO

Non più di 4 verifiche scritte (valide per lo scritto e per l’orale) di cui max 3 valide per lo scritto e 1 valida per l’orale.

Non più di 1 verifica scritta giornaliera.

Non più di 2 verifiche giornaliere (1 scritta e 1 orale o 2 orali).

**Art. 7 Attività di sostegno e corsi di recupero.**

Il C.d.C., all’inizio dell’anno scolastico, dopo aver accertato i livelli di partenza della classe secondo le modalità previste dal precedente art. 2, può promuovere interventi di sostegno, per ogni periodo dell’anno scolastico, atti a prevenire l’insuccesso scolastico e/o a recuperare le insufficienze che si registrano di volta in volta nel corso dell’anno o quelle non gravi di cui al successivo art. 10. Dette attività possono espletarsi anche attraverso il c.d. “sportello studenti”, il recupero in itinere e/o l’insegnamento individualizzato, nonché con interventi di recupero di durata limitata. (Queste ultime due attività possono essere svolte anche nell’ambito del 20% stabilito dal DM 47/96. In questo caso, il C.d.C. predispone, per gli studenti non interessati al recupero, attività volte alla valorizzazione e all’incremento delle eccellenze o comunque di approfondimento).

Lo “sportello studenti”, pertanto, può fungere a tutti gli effetti da strumento di sostegno e di recupero. Il Collegio dei Docenti all’inizio dell’anno scolastico può individuare un monte ore da distribuire tra tutti gli insegnanti che danno la loro disponibilità per svolgere tale tipo di attività.

La partecipazione allo sportello può essere promossa dal docente, richiesta dallo studente e/o proposta dal C.d.C. In ogni caso l’attività effettuata deve essere comunicata dal docente al C.d.C.

**Art. 8 Attivazione dei corsi di recupero.**

I corsi di recupero sono deliberati dal C.d.C. sulla base di un progetto nel quale siano esplicitati in modo chiaro: destinatari, obiettivi, contenuti, metodi, tempi, modalità di verifica.

Il C.d.C. può altresì deliberare attività di approfondimento su argomenti di particolare importanza per lo svolgimento dei programmi e per la maturazione umana e culturale degli studenti. I corsi di approfondimento possono essere destinati a tutti gli alunni, qualora il Consiglio di classe dovesse ritenerlo opportuno, ma non devono in alcun modo configurarsi come un indebito prolungamento del tempo curricolare: non devono, in tale sede, essere affrontati temi propri della normale attività didattica.

La verifica dei risultati conseguiti con l’effettuazione degli interventi integrativi spetta al Collegio dei docenti e ai Consigli di classe per i rispettivi ambiti di competenza.

Il tempo dell’intervento è tempo scolastico a tutti gli effetti: ogni mancanza disciplinare o assenza è valutata alla stessa stregua. Il docente procede all’appello e alla registrazione delle assenze e delle loro giustificazioni secondo la prassi normale.

Il docente incaricato segnala in itinere al Consiglio di classe gli alunni non più bisognosi di recupero. Al termine dell’intervento il docente formula un giudizio sui risultati raggiunti da ogni singolo alunno.

**Art. 9 Attività di recupero in itinere**

Le attività di recupero sono volte a garantire ad ogni studente il raggiungimento del successo formativo, che può essere ritenuto adeguato quando lo studente ha acquisito le competenze, le abilità e le conoscenze minime individuate dalla programmazione del Consiglio di classe.

Le attività di recupero possono riguardare carenze legate alle competenze, o prevalentemente alle competenze, o carenze legate alle conoscenze, o prevalentemente alle conoscenze:

1. le prime richiedono evidentemente tempi più lunghi di realizzazione, per cui, una volta rilevate, si attivano immediatamente le necessarie strategie di recupero con l'effettuazione di  verifiche formative e in seguito, quando il docente lo riterrà opportuno,  si effettua una verifica sommativa volta ad accertare il superamento o meno delle carenze precedentemente registrate;
2. le attività di recupero relative a carenze legate alle conoscenze, o prevalentemente alle conoscenze, si svolgono in un periodo breve e si concludono con una verifica sommativa tempestivamente somministrata.

Per evitare che il “prevalentemente” di cui sopra possa risultare ambiguo è necessario indicare sulla prova scritta da somministrare ciò che si intende verificare: quali competenze, quali conoscenze. Nel caso in cui le conoscenze risultino, in termini quantitativi, pari alle competenze vanno recuperate. Lo stesso procedimento viene adottato per le verifiche orali i cui obiettivi vengono chiaramente indicati allo studente in termini di abilità, conoscenze e competenze. Le eventuali carenze vengono indicate nell’atto di registrazione del voto conseguito dallo studente in modo che le famiglie possano prenderne visione.

Le verifiche di recupero di cui al precedente punto b., a discrezione del docente, possono essere effettuate sugli obiettivi minimi oppure no, in ogni caso la valutazione non sarà superiore ai 6/10.

Il voto insufficiente delle carenze legate alle conoscenze (punto b) all'atto della registrazione viene sospeso (NON ANNULLATO) evidenziandolo con il colore blu, successivamente viene confermato o sostituito con un nuovo voto, accompagnato dall’annotazione “Recupero” nella sezione “NOTE FAMIGLIA” (uguale, superiore o inferiore) che fa media.

Il voto insufficiente evidenziato in blu, che non fa media sul registro elettronico, non viene annullato, sarà quindi oggetto di valutazione in sede di scrutinio periodico (I periodo scolastico) e finale e su decisione insindacabile del Consiglio di classe può avere una ricaduta sul voto relativo alla disciplina in questione e sul voto del comportamento . È evidente che più voti insufficienti riportati nelle conoscenze denotano, anche se in seguito recuperati, impegno, interesse e partecipazione, non sempre adeguati da parte dello studente.

**Art. 10Scrutini intermedi.**

Il C.d.C. , dopo aver espletato le varie procedure previste dalla legge relative agli scrutini intermedi e dopo che ha definito i voti di ogni singolo alunno e ha constatato la natura e il numero delle insufficienze eventualmente presenti, individua le attività di recupero da svolgere .

Il C.d.C. può deliberare attività di recupero su particolari aspetti del programma svolto anche in presenza di un voto sufficiente.

**Art. 11 Recupero intermedio.**

Il C.d.C. su indicazione degli insegnanti delle materie definisce gli obiettivi minimi che ogni studente deve dimostrare di aver raggiunto in un’apposita verifica scritta da effettuare entro la data del primo Consiglio del secondo periodo scolastico. Le attività di recupero possono essere svolte a classi aperte. I docenti utilizzati nelle attività di recupero sono individuati sulla base delle norme vigenti.

Poiché il recupero intermedio tende al raggiungimento degli obiettivi minimi, la valutazione della prova non può essere superiore ai sei decimi. Il voto della prova va annotato come primo voto del secondo periodo scolastico e, sostituendo i voti del primo periodo scolastico, in sede di scrutinio finale concorre a determinare la valutazione conclusiva. Il docente nel proporre il voto finale deve comunque considerare il percorso didattico complessivo dell’alunno.

Le attività di recupero organizzate dall’Istituto sono tempestivamente comunicate alle famiglie, le quali, qualora lo svolgimento di dette attività sia previsto in orario extracurriculare, possono anche decidere di non avvalersene, previa comunicazione scritta alla scuola. In ogni caso gli studenti sono tenuti a sostenere la prova di verifica.

**Art. 12 Scrutini finali.**

Lo scrutinio finale ha lo scopo principale di dichiarare se l’alunno abbia o no raggiunto un livello di preparazione sufficiente per frequentare con profitto la classe successiva. A questo scopo si tiene conto dei livelli di partenza, delle insufficienze recidive, dei recuperi effettuati nel corso dell’anno (non all’ultimo momento), degli eventuali segnali di crescita nella capacità di studio, cercando di inquadrare l’alunno nell’arco del biennio o del triennio. Il Collegio dei docenti propone un cammino culturale qualificato ed esigente, ma, in presenza di concrete premesse, deve saper anche attendere i risultati. Al momento della classificazione finale ogni docente prende in considerazione l’impegno e la buona volontà dimostrati dall’alunno in maniera non occasionale, la capacità di stare in classe con una presenza che non solo non sia di disturbo al gruppo e all’ambiente, ma che abbia chiaramente le caratteristiche della risposta attiva (anche quando non positiva) al dialogo educativo, nella convinzione che se la scuola premiasse e promuovesse i disimpegnati commetterebbe un’ingiustizia nei confronti di chi ha compiuto il proprio dovere e ciò sarebbe diseducativo. Il Consiglio di classe, dopo aver attuato tutte le possibili strategie di recupero, può interrogarsi anche sulla scelta del corso di studi che l’allievo ha fatto, per aiutarlo in un eventuale ri-orientamento.

Il singolo insegnante formula una precisa proposta di voto in decimi relativamente al profitto, desunto da un congruo numero di prove orali, scritte, grafiche o pratiche, fatte a casa o a scuola, corrette e classificate, nonché dall'interesse, dall’impegno e dalla partecipazione alle attività didattiche ed educative.

Il Consiglio di classe formula il voto periodico (I o II periodo) inserendo le proposte dei singoli insegnanti in un quadro unitario, in cui si delinei un giudizio di merito sul profitto, sulla diligenza e su tutti gli altri fattori che interessano in qualsiasi modo l’attività scolastica e il processo di crescita dell’allievo.

Il C.d.C., sulla scorta dei giudizi espressi dagli insegnanti, delibera l’ammissione o la non ammissione dello studente alla classe successiva, sulla base di quanto è stabilito nel successivo art. 14; può altresì deliberare la sospensione del giudizio di ammissione per quegli studenti che presentano una o più insufficienze non tali, allo stato, da pregiudicare la prosecuzione degli studi nel successivo anno scolastico. La sospensione del giudizio di ammissione, di norma, riguarda non più di tre discipline.

Allo scrutinio di fine anno l’alunno viene dichiarato promosso alla classe successiva se riporta un voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina.

Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. In deroga a detto principio non vengono considerate assenze quelle effettuate per: a) gravi motivi di salute adeguatamente documentati; b) terapie o cure programmate; c) donazione di sangue; d) partecipazione ad attività sportive e agonistiche riconosciute dagli enti competenti documentate con calendario ufficiale comunicato ad inizio di anno scolastico; e) adesione a confessioni religiose che considerano il sabato giorno di riposo.

**Art. 13 Ammissione all’Esame di Stato**

L’ammissione all’Esame di Stato è regolamentata dal D. M. 62/2017, art. 13. In particolare si richiama l’attenzione sui seguenti punti ai fini dell’ammissione:

1. partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove INVALSI;
2. svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
3. votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina; il CdC può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo anche in presenza di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline.

**Art. 13 Sospensione del giudizio.**

Il C.d.C. in presenza di casi di sospensione del giudizio di ammissione procede all’organizzazione delle attività di recupero. Può essere oggetto di recupero anche la materia che nel successivo anno scolastico non sarà più curricolare.

Il C.d.C. individua gli obiettivi minimi che ogni studente deve raggiungere nel corso delle attività di recupero.

Le attività di recupero sono svolte entro l’inizio dell’anno scolastico successivo, comunque secondo un calendario proposto dai singoli C.d.C. e approvato dal Collegio dei Docenti.

Le attività di recupero possono svolgersi a classi aperte, fermo restando che il numero complessivo degli alunni non deve pregiudicare la qualità dell’intervento didattico.

La motivazione della sospensione del giudizio, attraverso la scheda di analisi del voto e le relative attività e suggerimenti di recupero, così come predisposte dal C.d.C., sono tempestivamente comunicate per iscritto alle famiglie.

Le famiglie possono anche decidere di non avvalersi di dette attività, previa comunicazione scritta alla scuola.

Gli studenti, comunque, sono tenuti a sostenere la verifica disposta dal C.d.C. sugli obiettivi fissati in sede di programmazione delle attività di recupero.

I docenti utilizzati nelle attività di recupero sono individuati sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

Le verifiche si effettuano prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Per le verifiche scritte il docente della materia a fine anno scolastico presenta la prova da sottoporre ai candidati sulla base delle indicazioni del Dipartimento, che viene sigillata e custodita nella cassaforte dell’Istituto; egli predispone di norma uno schema di risposta, al fine di garantire la trasparenza degli esiti e dare ad ogni docente del C.d.C. la possibilità effettiva di concorrere alla valutazione della prova eseguita.

La modalità della verifica – orale, scritta, grafica, pratica – viene stabilita dal CdC, tenendo conto della natura della disciplina, delle attitudini e delle particolari esigenze degli studenti; è da evitare la prova scritta per le materie solo orali se essa, sulla base della valutazione e delle informazioni in possesso del CdC, può risultare svantaggiosa per lo studente.

La somministrazione della prova scritta viene effettuata dal docente che ha tenuto il corso di recupero o dal docente titolare; quest’ultimo in ogni caso concorre alla correzione e alla valutazione della prova stessa. Prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, il Consiglio di classe procede all’integrazione dello scrutinio finale che in caso di esito positivo consentirà allo studente di essere ammesso alla classe successiva. Il risultato delle verifiche sarà comunicato alle famiglie attraverso il modulo deliberato dal Collegio docenti.

Il C.d.C., per gli studenti di terza e di quarta che sono ammessi alla classe successiva, procede all’attribuzione del punteggio del credito scolastico in base a quanto previsto dalla Tabella A allegata al DM 62/2017.

Il C.d.C. in sede di verifica degli esiti deve essere perfetto, formalmente uguale a quello dell’anno appena trascorso.

I docenti dell’Istituto interessati a svolgere attività di recupero, danno la loro disponibilità entro il 15 giugno.

**Art. 14 Giudizio di non ammissione**

Il Consiglio di classe delibera la non ammissione in presenza di una delle seguenti condizioni:

1. Se accerta gravi e/o diffuse insufficienze che renderebbero non proficua la frequenza della classe successiva. Le insufficienze si intendono diffuse se presenti in quattro o più
2. discipline e gravi se classificate con il voto inferiore o uguale a 4/10, o se classificate con 5/10 senza progresso rispetto alle precedenti valutazioni periodiche (I periodo) o alla prova conclusiva dei corsi di recupero organizzati durante l’anno scolastico.

b) Se accerta una chiara mancanza di motivazione o l’esplicito rifiuto anche di una sola materia, in misura

 tale da configurarsi come rifiuto di una parte qualificante dell’indirizzo di studi; in tal caso l’andamento negativo

 dell’anno scolastico deve essere stato comunicato in anticipo allo studente e ai suoi genitori a cura del

 coordinatore di classe.

Resta fermo in ogni caso il fatto che i suddetti criteri non costituiscono in nessun modo una forma di automatismo; il Consiglio di classe nella sua sovranità può decidere diversamente, provvedendo in tal caso a fornire una adeguata giustificazione alla deroga.

**Art. 15 Valutazione degli alunni con disabilità**

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate dalla normativa vigente.

Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'art. 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze,conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

**Art. 16** **Valutazione degli alunni con Difficoltà Specifica di Apprendimento** **(DSA) e con Bisogni Educativi Speciali (BES).**

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Sulla base dei criteri stabiliti dalla rete di scuole, una commissione apposita si occupa di definire i criteri e le modalità di intervento relativi agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) che sono attuati e documentati dai singoli Consigli di Classe.

**Art.** **17 Valutazione degli alunni in ospedale e degli alunni che usufruiscono dell’istruzione domiciliare**

Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica (I – II periodo) e finale.

Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma precedente abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

La valutazione degli alunni che usufruiscono dell’istruzione a domicilio è a carico della scuola e viene effettuata sulla base di quanto stabilito nel PPA e/o nel PDP.

*Allegato al PTOF 2016/17-2018/19 dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28/09/ 2017 e approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 29/09/2017.*

**Confermato per il PTOF 2019-22 (Collegio dei docenti 30/09/19 – Consiglio d’Istituto 15/10/19, Delibera n. 77)**